



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE E ORIENTAMENTO

Servizio Apprendimento Permanente

Settore formazione del personale

Acquisizione del servizio di formazione: corso per “Addetto antincendio – livello C – rischio elevato” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 a favore di 26 dipendenti dell’Università degli Studi di Genova – Spesa complessiva € 4.448,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. n. 537/1993) – CIG Z6F2B2832D

II DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare l’art. 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);
- VISTA la linea guida n. 3 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
- VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
- VISTA la Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione);
- VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000,00;
- RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi che soddisfino tutti i requisiti richiesti nella presente procedura di approvvisionamento;
- VISTO l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998 sui corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze (livello rischio elevato);
- VISTO il D.D.A. n. 5124 del 12/7/1995, inerente all’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;

- VISTO il Decreto interministeriale 5/8/1998, n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.L. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni”;
- VISTO la direttiva interna dell’Università degli Studi di Genova, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11/5/1999, inerente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro che, all’art. 2, individua il “datore di lavoro” nella figura del Rettore;
- VISTO il D.R. n. 204 del 26/7/2001 e successive modifiche e integrazioni, inerente, fra l’altro, alla conferma e ratifica del Rettore – in qualità di datore di lavoro - degli incarichi al personale conferiti con il D.D.A. n. 1013 del 18/3/1997, nonché le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 139 dell’08/03/06 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare gli art. 14 e 17 che prevedono che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coordini e sviluppi l’attività di prevenzione incendi;
- VISTO l’Accordo Quadro di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Università degli Studi di Genova rinnovato in data 29/07/2019;
- PREMESSO CHE l’Università degli Studi di Genova deve assolvere all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 81/2008 che impone l’obbligo al Datore di lavoro e al Dirigente di formare i lavoratori addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e che tale formazione deve avere una durata complessiva di 8 ore;
- PREMESSO CHE l’Accordo Quadro di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Università degli Studi di Genova rinnovato in data 29/07/2019 ha disciplinato all’art. 9 che i soli costi derivanti dall’attuazione del suddetto accordo riguardano le attività didattiche rese dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- CONSIDERATO il D.D.A. n. 1013 del 18/3/1997 e successive modifiche e integrazioni, inerente alla costituzione dell’Unità incaricata dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- CONSIDERATA la necessità di formare i dipendenti dell’Università degli Studi di Genova per un numero complessivo pari a 26 persone;
- CONSIDERATO che la formazione sopracitata è in programma nel periodo di febbraio 2020;
- PRESO ATTO che tale formazione ha un costo totale di € 2.940,00 + € 58 per ogni attestato di idoneità (26) per un totale di euro 4.448,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. n. 537/1993);

DETERMINA

- 1) Di affidare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova l’effettuazione di un’edizione del corso per “Addetti antincendio livello C – rischio elevato” (16 h) per i dipendenti dell’Università degli Studi di Genova nel periodo febbraio 2020.
- 2) Di far gravare la spesa complessiva di € 4.448,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. n. 537/1993 sulla UA.A.AMM.AFPPL.58, voce COAN 4.1.2.1.6.3 del budget 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) Di assegnare le funzioni di RUP, ai sensi di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/1/2013 alla dott.ssa Monica Sbrana, Capo Servizio Apprendimento Permanente;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Loreta Piras
(firmato digitalmente)

Per informazioni: Ilaria Bagno
tel 010 2099246 – email: formazionepersonale@unige.it;